

whistle  
BLOWING



Formazione del 17/01/2024



Artigiani  
Imprenditori  
d'Italia

Toscana Centro

# WHISTLEBLOWING



1. **Fonti normative.**
2. **Whistleblowing tra settore pubblico e privato.**
3. **Whistleblowing: cos'è?**
4. **Cosa si può segnalare.**
5. **Cosa è escluso.**
6. **Alcuni esempi famosi di casi segnalati dai whistleblower nelle aziende.**
7. **Contenuto della Segnalazione.**
8. **Procedura segnalazione canale interno**
9. **Procedura segnalazione canale esterno**
10. **Tutela del Whistleblower**
11. **Responsabilità del Whistleblower**
12. **Piattaforma Wistleblowing**

# 1. FONTI NORMATIVE

- Legge 03 agosto 2009, n. 116 – Ratifica ed esecuzione della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione” del 2003
- Legge 28 giugno 2012, n. 112 – Ratifica ed esecuzione della “Convenzione civile sulla corruzione” del Consiglio d’Europa del 4 novembre 1999;
- **Legge 06 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;**
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014- Regolamento sugli abusi di mercato;
- Determinazione ANAC 28 aprile n. 6/2015 (“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”);
- **Legge 30 dicembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.**
- Comma 2-bis, 2-ter e 2- quater dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, come introdotti dalla legge n. 179/2017;
- Articolo 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), come modificato dalla legge n. 114/2014 e successivamente dalla legge n. 179/2017;
- **Decreto Legislativo 23/2024 attuazione della Direttiva 1937/2019**



## DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10/03/2023

Emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 la cui ratio è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche UE, stabilendo norme minime comuni di tutela delle persone, in particolare riguardo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione e che segnalano violazione delle norme nazionali.

whistle  
BLOWING



## DECRETO LEGISLATIVO N. 24 DEL 10/03/2023

Capo I (artt 1 – 3) Ambito di applicazione e definizioni;

Capo II (artt 4 – 15) Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche;

Capo III (artt 16 – 22) Misure di Protezione;

Capo IV (artt 23 – 25) Disposizioni Finali

Allegato Parte I

Allegato Parte II



## 2. IL WHISTLEBLOWING TRA SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

**Fino al 2017** l'Italia non ha vantato una normativa in materia di whistleblowing distinta per settore di appartenenza, ma si è limitata semplicemente alle disposizioni dell'ambito pubblico introdotte dal decreto legislativo n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") e dal decreto legislativo n. 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

Solamente **con l'avvento della Legge n. 179/2017** si è provveduto sia alla definizione di un sistema differenziato tra privato e pubblico che ad una migliore applicazione procedurale della fattispecie e introducendo elementi regolatori comuni. Nel settore privato, la disciplina del whistleblowing, con questa legge, si basa, essenzialmente, sulle modifiche effettuate da questa legge alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001.

Successivamente con il **Decreto Legislativo 23/2024** è stata ampliata la platea di soggetti obbligati ad avere un canale interno di segnalazione.

### 3. WHISTLEBLOWING: COS'È?

Per whistleblowing s'intende l'atto in cui un dipendente decide di segnalare alle autorità un illecito commesso all'interno della azienda per la quale lavora.

L'illecito segnalato deve riguardare l'interesse generale. Ciò vuol dire che **si può parlare di whistleblowing solo nei casi in cui il fatto commesso interessa la collettività** e non esclusivamente i singoli interessi del lavoratore.

Inoltre, il whistleblowing, come specificato nella Legge 179/2017, è tale quando il dipendente viene a conoscenza del reato o dell'irregolarità, in ragione del rapporto di lavoro in essere.

*L'insieme di norme previste sul tema esistono perché il legislatore ha voluto prevedere un sistema di **tutela degli interessi del lavoratore** che decide di sporgere la segnalazione.*

Il dipendente, che prende il nome di **whistleblower**, è quindi tutelato. Queste tutele servono a scongiurare che il lavoratore, onde evitare ritorsioni, decida di non segnalare l'illecito di cui è venuto a conoscenza.

Bisogna tener presente che, tendenzialmente, i fatti denunciati dal lavoratore sono molto gravi, trattandosi di:

- Frodi; Episodi di corruzione; Violazioni di regolamenti; Fatti d'interesse per la salute pubblica

## 4. COSA SI PUÒ SEGNALARE

**Art. 2 comma 1 lettera a) Dlgs 23/2024 e Allegato al Decreto Parte I ( Art 3 Regolamento canale interno)**

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti da tale decreto.
3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: Appalti pubblici, Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; Sicurezza e conformità dei prodotti; Sicurezza dei trasporti; Tutela dell'ambiente; Radioprotezione e sicurezza nucleare; Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; Salute pubblica; Protezione dei consumatori; Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
5. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

## 5. COSA È ESCLUSO

**Art 1 comma 2 del Dlgs 24/2023 e Allegato al Decreto Parte II** (Art 4 Regolamento Canale interno di segnalazione)

Si tratta di esclusioni non determinate da un'assenza di meritevolezza degli interessi in gioco, ma dalla circostanza che questi hanno una natura diversa da quella dei fini del D.Lgs. n. 24/2023 (ad es. quelli individuali di cui alla lettera a), o perché hanno comunque specifiche procedure che già regolano autonomamente le varie fattispecie (lett. b e c).

a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b) le segnalazioni di **violazioni** laddove **già disciplinate in via obbligatoria** dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella **parte II dell'allegato al decreto (servizi finanziari, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente)** ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella **parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037**, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

c) le segnalazioni di violazioni in materia di **sicurezza nazionale**, nonché di appalti relativi ad aspetti di **difesa** o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

## 6. ALCUNI ESEMPI FAMOSI DI CASI SEGNALATI DAI WHISTLEBLOWERS NELLE AZIENDE

Alcuni dei più comuni e incredibili episodi segnalati dai whistleblowers:

### Frodi nei confronti dei creditori

Probabilmente il più noto ed eclatante caso di whistleblowing è quello che ha visto coinvolta l'azienda JPMorgan e l'avvocatesa Alayne Fleischmann.

La Fleischmann nel 2012 segnalò e fornì le prove riguardo le attività illecite del gruppo nell'ambito del **commercio di titoli di credito derivati**.

È anche grazie alla testimonianza della lavoratrice che la Securities and Exchange Commission (SEC) è riuscita a provare la condotta scorretta della banca, costringendola a pagare una maxi multa da 13 miliardi di dollari!

### Difetti di sicurezza dei prodotti

Emblematico è il caso di whistleblowing che ha visto coinvolta l'azienda Cisco System. Nel 2003, il dipendente Michael Lynn ha rilevato un **grave problema di sicurezza presente nei router** commercializzati dall'azienda.

La vulnerabilità era così grave che una persona esperta d'informatica avrebbe potuto prendere il controllo del dispositivo e quindi accedere a tutta una serie d'informazioni sensibili.

Lynn ha quindi segnalato l'episodio

*Segue.....*

## 6. ALCUNI ESEMPI FAMOSI DI CASI SEGNALATI DAI WHISTLEBLOWERS NELLE AZIENDE

*Segue* ....alcuni dei più comuni e incredibili episodi segnalati dai whistleblowers:

### **Violazione di regolamenti e protocolli**

Rientrano tra i casi di whistleblowing anche le segnalazioni relative alle violazioni di regolamenti e protocolli. Ad esempio nel 2015 un infermiere del Community Regional Medical Center ha segnalato palesi violazioni dei protocolli medici.

La denuncia ha permesso al Department of Public Health d'indagare sul caso e successivamente, l'ospedale è stato sanzionato ed è stato costretto a migliorare la gestione dell'intero reparto.

### **Corruzione**

Anche un mancato rispetto degli accordi contrattuali può esporre l'azienda a ricevere una segnalazione da parte di uno o più dipendenti.

È quanto accaduto a ENI che nel 2009 è stata denunciata da alcuni lavoratori per presunta gestione illecita degli accordi presi con società nel settore operanti in Nigeria e in Algeria.

I dipendenti denunciarono **episodi di corruzione e frode che portarono la magistratura italiana a indagare** sui fatti.

A livello giudiziario il caso non è ancora chiuso.

## 7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni, che possono essere anche anonime, devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- Se la segnalazione non è anonima i dati identificativi della persona whistleblower (nome, cognome)
- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

## 8.PROCEDURA SEGNALAZIONE CANALE INTERNO DECRETO LEGISLATIVO 24/2023 OBBLIGO PER AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI

Con il decreto Legislativo 23/2024 dal 17/12/2023 è stato introdotto l'obbligo anche per le aziende che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati di istituire il canale interno di segnalazione

- Le segnalazioni devono essere fatte, esclusivamente, in forma scritta utilizzando la piattaforma WHISTLEBLOWING raggiungibile dal sito di CNA Toscana Centro.
- Entro 7 giorni dal ricevimento , la persona incaricata prende in carico la segnalazione. Il WISTLEBLOWER, anche se anonimo, può verificare la presa in carico e l'iter della segnalazione.
- E' garantita la riservatezza sia sull'identità del WISTLEBLOWER sia sul contenuto della segnalazione
- Entro 30 giorni l'istruttoria sarà chiusa.
- Nel caso di infondatezza l'istruttoria si chiude con l'archiviazione, negli altri casi adottando provvedimenti anche di protezione del Whistleblower
- La documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla segnalazione.

## 9.PROCEDURA SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO (ANAC)

Gli art. 6 e 7 del Decreto regolano condizioni e modalità di esercizio da parte del segnalante, del diritto di attivare una segnalazione esterna.

Il legislatore lascia all'autonoma e discrezionale valutazione del segnalante la decisione di attivare tale percorso al verificarsi di una delle condizioni indicate:

- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato congegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il *whistleblower* ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)** è il soggetto che ha l'onere di attivare la piattaforma informatica che consentirà il corretto funzionamento di tale percorso di segnalazione da parte del *whistleblower* e dovrà offrire le medesime garanzie di riservatezza già indicate per il canale di segnalazione interna

## 10. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

La tutela del Whistleblower è l'estensione del diritto di libertà di espressione

1. **Obbligo di riservatezza.**
2. **Divieto di ritorsione.** Tale tutela copre una vasta gamma di possibili ritorsioni (es. licenziamento, adozione di misure disciplinari, molestie, intimidazioni, sospensioni, mutamento di funzioni)
3. **Protezione dalle ritorsioni.** Gli atti che violano il divieto di ritorsione sono nulli e l'autorità giudiziaria adotta tutte le misure per assicurare la tutela del whistleblower quali il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, la cessazione della condotta in violazione e la nullità degli atti adottati. Inoltre, è prevista l'inversione dell'onere della prova
4. **Sanzioni: Sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro**, applicate da ANAC, laddove accerta che:
  - sono state commesse ritorsioni;
  - la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;
  - non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
  - non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

## 11.RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

In caso di segnalazioni **infondate e contraddistinte da dolo e/o colpa grave**, il whistleblower sarà soggetto a **provvedimenti sanzionatori** secondo quanto stabilito dalla legge. Questo perché la mancanza di elementi precisi e circostanziali caratterizzata da un chiaro intento diffamatorio o calunnioso risulta impregiudicata agli occhi della giurisprudenza.

In tal modo, il segnalante resta comunque soggetto alla **responsabilità penale e disciplinare** per quanto riguarda **dichiarazioni assimilabili a calunnie e diffamazioni** in base a quanto stabilito dal Codice civile (articolo 2043) e dal Codice penale e si impedisce che tale istituto venga strumentalizzato per segnalazioni improprie.

In sintesi, qualora venga riconosciuto in sede di giudizio un fine illecito di questo tipo nella segnalazione, il whistleblower non si vedrà riconosciute le sopramenzionate tutele e rimarrà giuridicamente responsabile della sua denuncia. Il medesimo ragionamento si applica inoltre nel caso di utilizzo improprio o strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing, come per esempio le segnalazioni improprie, opportunistiche o volte a danneggiare uno o più soggetti.

## 12. PIATTAFORMA WISTLEBLOWING

L'utilizzo della piattaforma è a cura di Sabrina Pellegrini  
SIS Informatica srl

# GRAZIE

Formazione del 17/01/2024

Whistleblowing